



COMUNE DI TURI

Città Metropolitana di Bari

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE – ANNO 2020

Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102, art.6, comma 5, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124;

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2014 n.47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Visti i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014, 5 dicembre 2014, 19 marzo 2015 e 30 marzo 2016;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1731 del 22 novembre 2016;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 244 del 22/10/2020 della Dirigente della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia avente ad oggetto: "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli - DL 31/08/2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito con modificazioni dalla legge n. 124 del 28/10/2013. Risorse relative all'annualità 2020 - Riparto tra i Comuni e impegno di spesa."

SI RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo volto a ridurre la morosità incolpevole.

Che il presente avviso è "a sportello", pertanto le richieste saranno istruite in ordine cronologico fino a esaurimento dei fondi resi disponibili dal finanziamento della Regione Puglia.

Art. 1

Destinatari e requisiti

Possono presentare richiesta per usufruire del contributo in oggetto i nuclei familiari che sono in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- 1) richiedente con cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E. possieda un regolare titolo di soggiorno;
- 2) titolarità di un contratto di locazione di edilizia di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno, ovvero residenza di fatto nello stesso immobile da almeno un anno purché sia dimostrata sia dalle ricevute attestanti il pagamento delle utenze domestiche (fornitura elettrica, gas, acqua e canone televisivo) che dagli atti relativi alla procedura di sfratto notificati in quella dimora;
- 3) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione di convalida;
- 4) coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, come previsto dalla L.R. n.45 del 15/11/2017;

- 5) possesso di un reddito ISE non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;
- 6) non titolarità del richiedente e di ciascun componente del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile, nel territorio nazionale, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- 7) situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause:
 - perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;
 - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
 - cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
 - separazione e divorzio dei coniugi con conseguente cessazione della convivenza nello stesso alloggio, previa persistenza dello stato di disagio economico ai sensi dell'articolo 2 L.R. n.45 del 15/11/2017.

Il contributo di cui al presente Avviso può essere erogato per lo stesso evento causante una sola volta.

L'erogazione del contributo è, altresì, ammessa nel caso in cui il richiedente abbia già beneficiato dello stesso purché il fattore causante la perdita o la riduzione consistente della capacità reddituale sia diverso.

Art. 2

Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art. 1 del presente avviso.

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni verificando con precisione i dati dichiarati.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- b) copia dell'intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell'eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione;
- c) documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità di cui all'art. 1 punto 6;

- d) dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'alloggio in relazione alla situazione che ricorre, resa secondo lo schema previsto dal modello C o modello D.

Art. 3

Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sul modello allegato.

Le domande di partecipazione al presente avviso devono pervenire direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Turi, nei seguenti modi:

- a mano nelle giornate di apertura degli uffici al pubblico, oppure
- a mezzo raccomandata a/r indirizzata al Comune di Turi (Ba), oppure per via telematica mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata (pec) ovvero di un proprio delegato alla trasmissione, al seguente indirizzo pec: protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato .pdf. In caso di invio tramite un delegato, alla pec deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti e corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione.

Art. 4

Istruttoria delle domande e priorità nella concessione dei contributi

Il Comune procede all'istruttoria delle domande, accerta la sussistenza delle condizioni, verifica il possesso dei requisiti previsti e dei criteri di priorità individuati dal D.M. 14/05/2014, ovvero la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne,
- ovvero minore,
- ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%,
- ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione delle richieste, gli interessati possono inoltrare opposizione.

Art. 5

Ammontare e destinazione del contributo

Il richiedente può, alternativamente, scegliere una delle seguenti opzioni:

- a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di 12.000,00 euro.

I contributi di cui alle lettere c) e d) sono corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l'importo di € 12.000,00 (euro dodicimila/00).

Art.6 Ulteriori disposizioni

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto di contributo.

Art. 7 Controlli

In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 445/2000, nonché del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.101/2018, saranno effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

Turi,

Il Responsabile "ad interim" del Settore Servizi Sociali"
Dott.ssa Graziana Tampoia